ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

Prot. n°**ANSF 04015/11**

Firenze 22-06-2011

DECRETO ANSF n. 7 / 2011 del 21 Giugno 2011

DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI

DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DIRETTE DI SERVIZIO

CON RIFERIMENTO AL RICONOSCIMENTO DI ORGANISMI QUALIFICATI

Verificatori indipendenti di sicurezza (VIS) e Centri di formazione (CDF)

Il DIRETTORE dell'AGENZIA NAZIONALE per la SICUREZZA delle FERROVIE

vista la Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004 (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie);

visto il Decreto legislativo n. 162/2007, che istituisce l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e ne determina i compiti, conformemente alla Direttiva 2004/49/CE;

vista in particolare, la lettera i) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto legislativo n. 162/2007, che definisce i Verificatori indipendenti di sicurezza, e la lettera r) del comma 2 dell'art. 6, che assegna all'Agenzia il compito di qualificare gli stessi Verificatori;

visto in particolare, il comma 5 dell'art. 17 del Decreto legislativo n. 162/2007, che riserva all'Agenzia l'attività di provvedere al riconoscimento delle strutture di formazione;

vista in particolare, la lettera b) del comma 1 dell'art. 26 del Decreto legislativo n. 162/2007, che prevede, come entrate proprie, anche gli introiti previsti dall'Agenzia nel proprio regolamento;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2009 (*Regolamento concernente l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie)* e in particolare la lettera b) del comma 2 dell'art. 8 (*Patrimonio ed entrate*), che dettaglia gli "*introiti*" di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) come "*proventi derivanti dall'esercizio di attivita' diverse*";

visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 36/2009 (*Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie*);

viste le Linee guida per la qualifica dei Verificatori indipendenti di sicurezza, emanate dall' Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia;

viste le Linee guida per il riconoscimento dei Centri di formazione, emanate dall'Agenzia per la Sicurezza delle Ferrovie e pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia;

considerata la necessità di definire, pur nella fase di prima applicazione del DLvo n. 162/2007, l'ammontare dei diritti per l'esercizio delle attività di riconoscimento degli organismi qualificati, quali i Verificatori indipendenti di sicurezza ed i Centri di formazione, che concorrono a costituire i proventi derivanti dall'esercizio dell'attività diretta di servizio di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) del DLvo n. 162/2007 e che si rende necessaria una prima quantificazione degli stessi proventi;

acquisito il parere favorevole del Comitato direttivo dell'Agenzia in data 20 Maggio 2010;

emana il seguente

DECRETO ANSF n. 7 / 2011

Art. 1 _ Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto sottopone ad imposizione tariffaria le operazioni relative al riconoscimento dei Verificatori indipendenti di sicurezza (VIS) e dei Centri di formazione (CDF).
2. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le operazioni di controllo straordinario che l'Agenzia si riserva di condurre sui VIS e sui CDF, giusto il potere di vigilanza assegnato dal DLvo n. 162/2007, ed ogni altra operazione non contemplata nel successivo art. 2.
3. Sono tenuti a corrispondere gli importi oggetto del presente decreto i soggetti richiedenti.

Art. 2 _ Determinazione degli importi dovuti per i VIS

1. Per ogni processo di valutazione rivolto al riconoscimento di qualificazione ad operare per uno dei sottosistemi di cui all'*Allegato A* alle *Linee guida per la qualifica dei Verificatori indipendenti di sicurezza*, considerando che il riconoscimento riunisce sia la qualificazione per il sistema ad alta velocità che quella per il sistema convenzionale, sono dovuti diritti per € 3.000,00. Tale importo, associato al singolo sottosistema, rimane inalterato sia che si tratti di primo riconoscimento che nel caso di estensione del primo riconoscimento.
2. L'importo di cui al comma 1, associato al singoli sottosistema, è ridotto a 1/6 se il richiedente è già organismo notificato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del DLvo n. 299 del 24 Maggio 2001 e del DLvo n. 268 del 30 Settembre 2004 e successive modifiche, per gli stessi sottosistemi di cui si chiede il riconoscimento all'Agenzia.
3. Per ogni processo di valutazione rivolto al rinnovo quinquennale del riconoscimento ad operare per uno dei sottosistemi definiti al comma 1 sono dovuti diritti per € 3.000,00.
4. In sede di primo riconoscimento e in sede di rinnovo quinquennale, per uno o più sottosistemi, sono dovuti diritti per € 4.000,00 per l'ordinaria attività ispettiva annuale che l'Agenzia opererà presso il VIS nell'arco di validità quinquennale del riconoscimento.

Art. 3 _ Determinazione degli importi dovuti per i CDF

1. Per ogni processo di valutazione a seguito di domanda di primo riconoscimento secondo le *Linee guida per il riconoscimento dei Centri di formazione* sono dovuti diritti per € 10.000,00.

2. Per ogni modifica dell'attestato di riconoscimento scaturito da un processo di cui al comma 1 sono dovuti diritti per € 2.500,00.

3. Per ogni processo di valutazione di domanda di rinnovo quinquennale del riconoscimento sono dovuti diritti per € 5.000,00.

Art. 3 _ Modalità di applicazione

1. Gli importi di cui all'art. 2 sono dovuti per tutti i relativi processi avviati dall'Agenzia ed il loro pagamento non impegna né il richiedente né l'Agenzia a portare a termine il processo stesso, qualora esso venga impedito dal venir meno della volontà del richiedente o dal mancato assolvimento di prescrizioni tecniche e amministrative relative al processo stesso.

2. Il pagamento degli importi dovrà essere effettuato dal richiedente del riconoscimento interessato, secondo le modalità che verranno comunicate dall'Agenzia al richiedente stesso. Tale pagamento rientra negli assolvimenti amministrativi necessari per l'erogazione dei provvedimenti dell'Agenzia in tema di riconoscimenti. Effettuato il pagamento non sono previsti rimborsi parziali o totali per qualsivoglia ragione.

3. Gli importi di cui sopra si intendono arrotondati ai 50 € superiori e sono esenti dall'imposizione dell'IVA.

4. Sia le istanze rivolte all'ottenimento dei provvedimenti amministrativi che i provvedimenti stessi emessi dall'Agenzia sono soggetti all'imposizione del bollo come da circolare ANSF n. 00471/09 del 29.1.2009.

Art. 4 _ Termini di applicazione

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (www.ansf.it) ed entra in vigore dalla data successiva a quella di emanazione.

Firenze, 21 Giugno 2011

Il Direttore
Ing. Alberto Chiovelli